



Circolare informativa per la clientela
n. 15/2017 del 24 aprile 2017

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PERSONE FISICHE 2017
NOVITÀ

- 1. Composizione del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017**
- 2. Soggetti obbligati a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017**
- 3. Presentazione della dichiarazione dei redditi**
- 4. Termini di versamento delle imposte - Novità**
- 5. Possibilità di rateazione**
- 6. Versamenti per i non titolari di partita Iva**
- 7. Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva**
- 8. Soggetti che si possono avvalere della compensazione**
- 9. Crediti derivanti dal Mod. Redditi 2017**

10. Limite massimo compensabile

11. Scelta della compensazione

12. Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 - Novità

Con **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **31.1.2017**, modificato dal **Provvedimento 9.2.2017**, è stato approvato il **modello** di dichiarazione «**Redditi Persone Fisiche 2017**», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno **2017**, per il **periodo d'imposta 2016**, ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**Iva**.

Tra le principali novità inserite nel modello rientrano le **agevolazioni** sui **premi di risultato** per i **dipendenti** nel settore privato, i **crediti** derivanti da **dichiarazioni integrative a favore** presentate **oltre il termine** della dichiarazione successiva e il **credito di imposta** per le **erogazioni liberali** destinate alle **scuole** (cd. **school bonus**), il cd. **patent box** per i redditi derivanti dall'utilizzo di **opere dell'ingegno**, brevetti industriali e marchi d'impresa.

Tra le novità di rilievo va segnalata anche quella per cui da quest'anno il modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi per via del fatto che **non è più possibile** presentare la **dichiarazione Iva in forma unificata** insieme alla dichiarazione dei redditi.

Si segnala, infine, che con **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **11.4.2017** è stato nuovamente modificato il modello di dichiarazione "Redditi Persone Fisiche 2017" (e relative istruzioni) già approvato in precedenza. Il provvedimento si è reso necessario al fine di rimuovere alcuni **errori materiali riscontrati** dopo la prima pubblicazione sul sito delle Entrate.

1. Composizione del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017

Il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 è composto da:

- **Fascicolo 1** (obbligatorio per tutti i contribuenti), suddiviso in:

- **Frontespizio**, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l'informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;

- **prospetto dei familiari a carico**, Quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell'Irpef), RV (addizionali all'Irpef), CR (crediti d'imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di solidarietà);

- **Fascicolo 2**, che contiene:

- i Quadri necessari per dichiarare i **contributi previdenziali** e **assistenziali** e gli altri redditi da parte dei contribuenti **non obbligati** alla tenuta delle **scritture contabili**, nonché il **Quadro RW** (investimenti all'estero) e il **Quadro AC** (amministratori di condominio);

- le **istruzioni** per la **compilazione della dichiarazione** riservata ai soggetti non residenti;

- **Fascicolo 3**, che contiene i Quadri necessari per dichiarare gli **altri redditi** da parte dei contribuenti **obbligati** alla tenuta delle **scritture contabili**.

I contribuenti che hanno percepito **solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati** compilano il **Fascicolo 1** del Mod. Redditi.

Esempio n. 1 – Compilazione del Mod. Redditi PF 2017

Un **lavoratore dipendente** che possiede anche **redditi di fabbricati**, utilizza, oltre al **frontespizio**, anche il **Quadro RC**, per indicare il reddito di **lavoro dipendente**; il **Quadro RB**, per indicare il reddito di **fabbricati**, e i **Quadri RN e RV** per il calcolo dell'**Irpef** e delle **addizionali regionale e comunale**.

2. Soggetti obbligati a presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2017

Sono **obbligati** alla **presentazione** del Mod. Redditi Persone Fisiche 2017:

- i soggetti **obbligati** alla **tenuta** delle **scritture contabili** (come, in genere, i **titolari di partita I-va**), anche nel caso in cui non abbiano conseguito **alcun reddito**;
- i lavoratori **dipendenti** che hanno **cambiato datore di lavoro** e sono in possesso di **più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati** (Certificazione Unica 2017), nel caso in cui l'**imposta** corrispondente al **reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale** delle **ritenute** subite;
- i lavoratori **dipendenti** che direttamente dall'**Inps** o da **altri Enti** hanno percepito **indennità** e somme a titolo di **integrazione salariale** o ad **altro titolo**, se **erroneamente non** sono state effettuate le **ritenute** o se **non** ricorrono le condizioni di **esonero**;
- i lavoratori **dipendenti** a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto **deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti** in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2017);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito **retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge** ad effettuare **ritenute d'acconto** (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori **dipendenti** ai quali il **sostituto d'imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà** (art. 2, co. 2, D.L.13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali **l'imposta si applica separatamente** (ad esclusione di quelli che **non devono** essere **indicati nella dichiarazione** – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono **erogati** da soggetti che hanno l'**obbligo** di effettuare le **ritenute alla fonte**);
- i **lavoratori dipendenti e/o percettori** di redditi a questi assimilati ai quali **non** sono state **trattenute** o **non** sono state **trattenute** nella **misura dovuta** le **addizionali comunale e regionale all'Irpef**. In tal caso l'obbligo sussiste **solo** se l'importo dovuto per **ciascuna addizionale supera euro 10,33**;
- i contribuenti che hanno conseguito **plusvalenze e redditi di capitale** da assoggettare ad **imposta sostitutiva** da indicare nei **Quadri RT e RM**.

3. Presentazione della dichiarazione dei redditi

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, e successive modifiche, il Mod. Redditi PF 2017 deve essere **presentato** entro i termini seguenti:

- **dal 2.5.2017 al 30.6.2017** se la presentazione viene effettuata in forma **cartacea** per il tramite di un **ufficio postale**;
- **entro il 30.9.2017** se la presentazione viene effettuata per via **telematica, direttamente** dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un **intermediario abilitato** alla trasmissione dei dati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Sono **esclusi** da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il Modello redditi persone fisiche 2017 **cartaceo** i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730, **non possono presentarlo**;
- pur potendo presentare il Mod. 730, devono dichiarare **alcuni redditi** o **comunicare dati** utilizzando i relativi Quadri del Mod. Unico (**RM, RT, RW**);

- **devono presentare** la dichiarazione **per conto** di **contribuenti deceduti**.

4. Termini di versamento delle imposte - Novità

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al **primo acconto**, devono essere eseguiti **entro il 30.6.2017** ovvero **entro il 30.7.2017**.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2016 e prima rata di acconto per il 2017) nel periodo **dal 30.6.2017 al 31.7.2017** devono applicare sulle somme da versare la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

I contribuenti **titolari di partita Iva** sono obbligati ad effettuare i **versamenti** in via **telematica** con le seguenti modalità:

- **direttamente:**

– mediante lo stesso **servizio telematico** utilizzato per la presentazione telematica delle **dichiarazioni fiscali**;

– ricorrendo ai servizi di **home banking** delle banche e di Poste Italiane;

– utilizzando i servizi di **remote banking** (CBI) offerti dal **sistema bancario**;

- tramite gli **intermediari abilitati** al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una **specifico convenzione** con l'Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro **gratuitamente** dall'Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti **non titolari di partita Iva** possono effettuare i versamenti su **modello cartaceo** (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le **modalità telematiche** di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

5. Possibilità di rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in **rate mensili** le somme dovute a titolo di **saldo** e di **acconto** delle imposte (compresi i contributi risultanti dal **Quadro RR** relativi alla quota eccedente il minimale), ad **eccezione** dell'**acconto di novembre**, che deve essere versato in **un'unica soluzione**.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere **completato** entro il **mese di novembre**.

La rateazione **non deve necessariamente riguardare tutti** gli **importi**. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio «Rateazione/Regione/Provincia» del modello di versamento F24.

6. Versamenti per i non titolari di partita Iva

I contribuenti **non titolari di partita Iva** possono effettuare il pagamento della **prima rata** **entro il 30.6.2017** ovvero entro il **31.7.2017**, maggiorando l'importo dovuto dello **0,40%** a titolo d'**interesse corrispettivo**. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 1.

Tabella n. 1 – Interessi da versare sulle rate successive alla prima

Rata	Versamento	Interessi percentuali	Versamento (*)	Interessi percentuali
1°	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2°	31 luglio	0,33	31 agosto	0,33
3°	31 agosto	0,66	2 ottobre	0,66
4°	2 ottobre	0,99	31 ottobre	0,99
5°	31 ottobre	1,32	30 novembre	1,32
6°	30 novembre	1,65		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

7. Versamenti rateizzati per i titolari di partita Iva

I contribuenti **titolari di partita Iva** possono anch'essi effettuare il pagamento della **prima rata** entro il **30.6.2017**, ovvero entro il **31.7.2017**, **maggiorando** l'importo dovuto dello **0,40%** a titolo d'**interesse corrispettivo**. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella Tabella n. 2.

Tabella n. 2 – interessi da versare sulle rate successive alla prima				
Rata	Versamento	Interessi percentuali	Versamento (*)	Interessi percentuali
1°	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2°	17 luglio	0,18	21 agosto	0,18
3°	21 agosto	0,51	18 settembre	0,51
4°	18 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5°	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6°	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in **apposite sezioni** sia gli **importi a credito** utilizzati sia gli **importi a debito dovuti**. Il pagamento si esegue per la **differenza** tra **debiti** e **crediti**.

La **compensazione** dei crediti prevede due modalità operative:

- la prima, detta «**verticale**», che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con **debiti della stessa imposta**;
- la seconda, detta «**orizzontale**», introdotta con l'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, concede la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di **diversi enti impositori** (Stato, Inps, enti locali, Inail, Enpals).

8. Soggetti che si possono avvalere della compensazione

Possono avvalersi della **compensazione tutti i contribuenti** a favore dei quali risulti un **credito d'imposta** dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i **crediti contributivi**, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'**Inps** da **datori di lavoro**, **committenti** di lavoro parasubordinato e **concedenti** e dagli iscritti alle **gestioni speciali artigiani e commercianti** e alla **gestione separata** dell'**Inps**.

È **compensabile anche l'Iva** che risulti dovuta per l'**adeguamento** del **volume d'affari** dichiarato ai **parametri** e ai risultati degli **studi di settore**.

9. Crediti derivanti dal Mod. Redditi 2017

I crediti che risultano dal Mod. Redditi PF 2017 possono essere utilizzati per **compensare debiti dal giorno successivo** a quello della **chiusura del periodo di imposta** per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di **gennaio**, purché sussistano le seguenti **condizioni**:

- il **contribuente** sia in grado di **effettuare** i **conteggi** relativi;
- il **credito** utilizzato per effettuare la **compensazione** sia quello **effettivamente spettante** sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

10. Limite massimo compensabile

Il **visto di conformità non è richiesto** con riferimento ai **crediti d'imposta** derivanti da **agevolazioni**, ad **eccezione** di quelli il cui presupposto è riconducibile alle **imposte sui redditi** e alle relative **addizionali**. Va rilevato che, in riferimento a quest'ultima tipologia di crediti d'imposta, **non è necessario il visto di conformità** per l'utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.

A partire dall'anno 2014 il **limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 700.000** per **ciascun anno solare**.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia **superiore** a tali limiti, la **somma in eccesso** può essere **chiesta a rimborso** nei modi ordinari oppure può essere portata **in compensazione** nell'**anno solare successivo**.

È importante ricordare che l'**importo** dei **crediti** utilizzati per **compensare** debiti relativi alla **stessa imposta non ha rilievo** ai fini del **limite massimo** di euro 700.000, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il Mod. F24.

È consentito **ripartire liberamente** le **somme a credito** tra **importi a rimborso** e **importi da compensare**.

11. Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli **importi a credito** non chiesti a rimborso sia **in diminuzione** degli importi a **debito** della medesima imposta sia **in compensazione** ai sensi del D.Lgs. 241/1997, utilizzando il Mod. F24.

I **crediti Inps** risultanti dal Mod. DM10/2 possono essere **compensati** nel **modello F24** a partire dalla data di **scadenza** della **presentazione** della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella **denuncia stessa**, barrando l'apposita casella del Quadro I.

La compensazione può essere effettuata **entro 12 mesi** dalla data di **scadenza** della **presentazione** della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla **liquidazione** effettuata nel **Quadro RR** del Mod. Redditi PF 2017 relativo agli iscritti alle **gestioni speciali artigiani e commercianti** e ai **professionisti** senza cassa iscritti alla **gestione separata lavoratori autonomi** dell'Inps.

La compensazione può essere effettuata **fino** alla **data di scadenza** di presentazione della **dichiarazione successiva**.

I **crediti Inail** utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'**autoliquidazione** dell'**anno in corso**. Tali crediti possono essere compensati **fino** al **giorno precedente** la successiva autoliquidazione.

12. Mod. Redditi Persone Fisiche 2017 - Novità

Le **istruzioni** allegate al Mod. Redditi PF 2017 evidenziano quali sono le principali novità, che si riportano sinteticamente:

- **premi di risultato** : i co. da 182 a 189 dell'art. 1, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), introducono, in via **permanente**, una disciplina tributaria specifica per gli **emolumenti retributivi** dei **lavoratori dipendenti privati** di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**, misurabili e verifica-

bili, nonché per le **somme** erogate sotto forma di **partecipazione** agli **utili** dell'impresa. È inoltre modificata la nozione di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall'imposizione Irpef ai sensi del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Il nuovo regime tributario di cui ai citati co. da 182 a 189 concerne:

– sotto il **profilo oggettivo**, le **somme** ed i **valori corrisposti** in esecuzione di **contratti collettivi territoriali** o **aziendali** stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

– sotto il **profilo soggettivo**, i **titolari di reddito da lavoro dipendente privato** di importo **non superiore**, nell'anno precedente a quello di percezione, a **50.000 euro**.

Il regime tributario specifico consiste, salva l'ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore, in un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, **pari al 10%**, entro il limite di **importo complessivo** del relativo **imponibile** pari a **2.000 euro lordi**, ovvero a **2.500 euro** per le imprese che **coinvolgono pariteticamente** i **lavoratori nell'organizzazione del lavoro**.

È specificato che **rientrano** nei valori e somme in oggetto anche quelli corrisposti (in esecuzione dei suddetti contratti collettivi) con riferimento a **periodi obbligatori di congedi di maternità**.

Se i premi sono stati erogati sotto forma di **benefit** o di **rimborso di spese di rilevanza sociale** sostenute dal lavoratore **non si applica alcuna tassazione**, altrimenti si applica un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali, pari al **10%** sulle **somme percepite** (Quadro RC, rigo RC4);

- **regime speciale** per i **lavoratori impatriati**: per i lavoratori che si sono **trasferiti in Italia** concorre alla formazione del **reddito complessivo** soltanto il **70%** del **reddito di lavoro dipendente** prodotto nel nostro Paese;
- **assicurazioni** a tutela delle **persone con disabilità grave**: a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di morte** finalizzate alla **tutela delle persone con disabilità grave**, è **elevato a euro 750** l'importo massimo dei **premi** per cui è possibile fruire della **detrazione del 19%**;
- **erogazioni liberali** a tutela delle persone con **disabilità grave**: a decorrere dall'anno d'imposta 2016 è possibile fruire della **deduzione del 20%** delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito, complessivamente **non superiori a 100.000 euro**, a favore di **trust** o **fondi speciali** che operano nel settore della **beneficenza**;
- **school bonus**: per le erogazioni liberali di ammontare **fino a 100.000 euro** effettuate nel corso del 2016 in favore degli **istituti del sistema nazionale d'istruzione** è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al **65%** delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in **3 quote annuali di pari importo**;
- **credito d'imposta per videosorveglianza**: è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per la **videosorveglianza** dirette alla **prevenzione di attività criminali**;
- **detrazione delle spese di arredo di immobili di giovani coppie**: alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti **non abbia più di 35 anni** e che nel **2015** o nel **2016** abbiano acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, **entro il limite di 16.000 euro**, per l'**acquisto di mobili nuovi** destinati all'**arredo dell'abitazione principale**;
- **detrazione delle spese per canoni di leasing per l'abitazione principale**: è riconosciuta la **detrazione del 19%** dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che alla data di stipula del contratto avevano un **reddito non superiore a 55.000 euro**;
- **detrazione dell'Iva pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B**: a chi nel 2016 abbia acquistato un'**abitazione di classe energetica A o B** è riconosciuta la **detrazione del 50%** dell'Iva pagata nel 2016;
- **detrazione delle spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto**: è riconosciuta la **detrazione del 65%** delle **spese sostenute nel 2016** per acquisto, installazione e messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto** degli impianti di **riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione** delle unità abitative;

- **utilizzo del credito da integrativa a favore ultrannuale:** da quest'anno è possibile indicare l'importo del **maggior credito** o del **minor debito**, non già chiesto a rimborso, risultante dalla **dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno d'imposta successivo.